



ORDINANZA N. 3 DEL 13/07/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. del 05/07/2017 che prevede l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro del Capoluogo, lungo Via Roma – S.P. 324, e precisamente, dall'incrocio della stessa con Via del Parcheggio all'incrocio con Via Trogolino, nei seguenti orari e giorni:

- DAL 22 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2017:

- a. GIORNI PREFESTIVI: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – dalle ore 18:00 alle ore 23:00
- b. GIORNI FESTIVI: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – dalle ore 18:00 alle ore 23:00

Visti l'atto dirigenziale dalla Provincia di Modena del 28/06/2017, class. 11-15-07 fasc. 32/2017;

Visto il Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 7 relativo alla regolamentazione del C.D.S.);

Visto l'articolo 107 della Legge n.267 del 18.08.2000 e **Visto** il D.P.R. 16.12.92 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione);

Dato atto che trattasi di provvedimento di limitazione alla accessibilità ed alla sosta nella zona a traffico limitato che varia in relazione alle categorie di utenti (residenti, attività culturali, attività commerciali e artigianali, pedoni) e alle esigenze di mobilità e di sicurezza degli stessi e dei cittadini in generale. Detti provvedimenti garantiscono una accessibilità alla zona a traffico limitato selezionata.

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

1) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO – Divieto di transito e sosta ai veicoli non autorizzati in Via Roma dall'incrocio con via Parcheggio fino all'incrocio con via Trogolino (SP 324 dal Km 47+900 al Km 48+200);**

2) **Che la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato sia regolata come segue:**

- DAL 22 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2017:

GIORNI PREFESTIVI: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – dalle ore 18:00 alle ore 23:00

GIORNI FESTIVI: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – dalle ore 18:00 alle ore 23:00



In deroga a quanto sopra, la circolazione (transito e sosta) è consentita per esigenze di servizio nel rispetto della segnaletica stradale e SENZA specifica AUTORIZZAZIONE:

- ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (HERA, ENEL, SETA, POSTE ITALIANE, TELECOM, AZIENDA USL, ARPA, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO); la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'esplicitamento dello stesso;
- ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia Provinciale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, GEV, veicoli soccorso 118;
- ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;
- ai veicoli destinati al rifornimento di farmaci per la farmacia;
- ai veicoli destinati a porta valori (guardie giurate);
- agli autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri,
- ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente con licenza del Comune di Montecreto;
- ai carri funebri per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati all'interno della Z.T.L.;
- ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, detentrici dello speciale contrassegno, ai sensi del DPR 24/07/1996 n°503, regolarmente esposto;

DEROGHE PARTICOLARI

- Di prevedere, altresì, che gli esercenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, possano chiedere eventuali deroghe specifiche per lo scarico ed il carico di merci pesanti.
- Di conferire delega all'Ufficio di Polizia Municipale a rilasciare permessi di accesso nella Zona a Traffico Limitato per i cittadini residenti, ai proprietari o locatari di seconde case dimoranti nella ZTL stessa, al limitato scopo di accedere in aree di parcheggio di cui essi siano titolari in luoghi privati. Il relativo contrassegno, rilasciato previo accertamento dei requisiti di legge, va esposto in modo da essere ben visibile.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giuseppe Geom. Ballotti